



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Redatto sulla base del testo approvato dall'Amministratore Unico di ASMIU con determinazione n. 58/2015 del 28/07/2015, integrato, modificato ed aggiornato sulla base delle successive modifiche legislative e regolamentari intervenute.



INDICE

ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	4
ART. 5 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE.....	5
ART. 6 – RESPONSABILE.....	5
ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE AI LOCALI PREPOSTI ALLA VISIONE E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI.....	6
ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	7
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	8
ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	9
ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	9
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	9
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI.....	10
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	10
ART. 17 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	11
ART. 18 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	12
ART. 19 – NORMA DI RINVIO.....	12
ART. 20– TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	12
ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	13
ART. 22 – LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.....	13
ART. 23 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	13
ART. 24 – FONTI.....	13



Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Massa, gestito ed utilizzato dall'Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana (ASMIU), si svolga, oltre che per garantire la sicurezza degli impianti e delle attrezzature di proprietà di ASMIU, dei cittadini e degli operatori che frequentano il "Centro Recuperi" di via Dorsale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela ambientale e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - b. per "**dato personale**", qualsiasi informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - c. per "**Titolare**", l'azienda ASMIU, nella persona del Legale Rappresentante cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - d. per "**Responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - e. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
 - f. per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - g. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.



Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Massa e collegato alla sede di ASMIU.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede di ASMIU.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate dal Comune di Massa, sono:
 - la sicurezza degli impianti e delle attrezzature di proprietà di ASMIU, dei cittadini e degli operatori che frequentano il "Centro Recuperi" di via Dorsale;
 - l'accertamento dell'eventuale utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, all'interno del Comune di Massa;
 - il monitoraggio, sul territorio comunale, del rispetto di disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti la cui violazione è sanzionata amministrativamente e, più in generale, di sorveglianza e tutela ambientale;
 - l'attivazione di uno strumento operativo in grado di fornire, ove si verificassero eventi criminosi, un valido supporto all'attività dell'Autorità Giudiziaria;
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ad ASMIU, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità di immagini presso la sede di ASMIU costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di posizionamento delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o particolari non rilevanti, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.



6. La possibilità di disporre di dati ed immagini, da poter comunicare tempestivamente alle autorità competenti, costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che ASMIU svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione, l'ambiente ed il patrimonio comunale.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "trattamento dei dati" con un'apposita regolamentazione.
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) e s.m.i. per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti di ASMIU, o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sul trattamento dei dati. A tale proposito, la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone del patrimonio e dell'ambiente.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera d) del presente Regolamento è nominato dal Titolare del trattamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Titolare.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sul trattamento dei dati e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Titolare, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti, o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali dove sono situati gli armadi per la conservazione delle videocamere al momento non utilizzate, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere ai locali preposti alla visione e conservazione delle immagini

1. L'accesso ai locali preposti alla visione e conservazione delle immagini è consentito solamente, oltre al Titolare o suo delegato, al personale in servizio presso ASMIU, autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai locali preposti alla visione e conservazione delle immagini solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Titolare designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito dei dipendenti di ASMIU.



2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti di ASMIU che per esperienza, capacità ed affidabilità ed anche a seguito di idoneo corso di formazione sulla materia specifica, forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria "password" di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso
4. Password e log saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo i principi di correttezza e trasparenza, per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore alle 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione per coprire l'arco temporale del normale periodo di riposo del fine settimana. La conservazione delle immagini per periodi maggiori è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati od ad indagini dell'Autorità Giudiziaria;
 - trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato, anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere mobili che saranno posizionate, di volta in volta, in punti nevralgici espressamente individuati, a seguito di consultazione con il Comune di Massa e



con la Polizia Municipale, e che potranno essere successivamente ampliati secondo gli sviluppi futuri del sistema.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sede di ASMIU. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate presso ASMIU per un tempo non superiore alle 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, anche per coprire l'arco temporale del normale periodo di riposo del fine settimana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini della Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sul trattamento dei dati.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.



Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. ASMIU, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni emanate in materia.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. ASMIU si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, cartelli, articoli di stampa e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.



3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, al Titolare che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede di ASMIU, in luogo chiuso al pubblico; possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, per specifiche e giustificate esigenze, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, accessibile solo al Responsabile e agli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate solo sul luogo di lavoro.



5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema di ASMIU e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali di ASMIU, nel quale verranno riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, eccettuati casi meritevoli di tutela, a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata al Titolare, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione; deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Amministratore Unico di ASMIU quantificherà, mediante l'adozione di una propria determinazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
6. ASMIU chiarisce di non avere più disponibilità delle immagini dopo 72 ore dalla loro registrazione.

Art. 18 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti, mediante il sistema di videosorveglianza da parte di ASMIU, a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.



Art. 21 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative, in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 22 – Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. Il trattamento avviene sulla base di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 e, per quanto non espressamente previsto, secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/03, in particolare i diritti di terzi possono essere esercitati sulla base di quanto stabilito agli articoli da 15 a 22 compresi del GDPR.

Art. 23 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Qualora si ritenessero violati propri diritti in conseguenza di un non corretto trattamento dei dati, il ricorso dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dagli articoli da 77 a 80 compresi GDPR 2016/679 e, per quanto occorrer possa, sulla base dell'art. 144 D. Lgs. 196/03.

Art. 24 – Fonti

1. Ai fini della redazione/revisione del presente regolamento si fa riferimento, tra le altre, alle fonti di seguito riportate:

- GDPR Reg. UE 2016/679
- Provvedimento generale del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza
- Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori, in particolare art. 4 e s.m.i.
- D. Lgs. 196/2003